



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

P.F. Soggetto Aggregatore

ISO 9001:2015
Data 21/12/2020
Num. IT302846

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI NON
SANITARIE DELLA REGIONE MARCHE**

N. GARA SIMOG: 8042966

SCHEMA DI CONVENZIONE



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

P.F. Soggetto Aggregatore

ISO 9001:2015

Data 21/12/2020

Num. IT302846

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



SCHEMA DI CONVENZIONE

- LOTTO 1 – CIG 86240875BA - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche;
- LOTTO 2 – CIG 8624111987 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni non sanitarie del territorio della Regione Marche

TRA

Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, (di seguito nominata, per brevità, anche SUAM), codice fiscale 80008630420 con sede legale ad Ancona, Via Palestro n. 19, rappresentata dalla Dott.ssa Enrica Bonvecchi, Codice Fiscale [REDACTED], la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della SUAM

E

RANDSTAD ITALIA S.P.A., sede legale in Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi, REA MI-1581244, Codice fiscale 12730090151 e n. P.IVA 10538750968 domiciliata ai fini del presente atto in Milano Via R. Lepetit, 8/10, CAP 20124, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dott.ssa ELENA PARPAIOLA, [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede della società, C.F. PRP LNE 68P46 G224V , (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che la SUAM, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della Convenzione in epigrafe, mediante procedura ad evidenza pubblica, di cui al Bando di gara pubblicato in G.U.U.E. il 12.02.2021;
- b) che la SUAM, con il Decreto di aggiudicazione n. 92 del 20 aprile 2021, ha disposto l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32,



comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di partecipazione.

- c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile (valore massimo della Convenzione), per i Lotti n. 1 e 2, nei modi, nelle forme e alle condizioni disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara;
- d) che i singoli Contratti attuativi della Convenzione vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione contraente, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra, attraverso l'emissione di Ordinativi di fornitura;
- e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire quanto è oggetto della presente Convenzione e a eseguire gli Ordinativi di fornitura alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Disciplinare di gara e dagli allegati nonché dal Capitolato tecnico (parte integrante della Convenzione di somministrazione stipulata ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 81/2015), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto



nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati;

- i) che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni dirette per la SUAM nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con l'emissione degli Ordinativi, i quali soli, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione contrattuale.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato tecnico e tutti gli atti a base della procedura di affidamento, nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica, costituiscono parte integrante della presente Convenzione, anche se ad esso non materialmente allegati.
2. In quest'ultimo caso i predetti documenti sono sottoscritti dal Fornitore e conservati agli atti dell'Amministrazione contraente.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente atto si intende per:
 - a) **Amministrazioni contraenti:** L'USR e le altre Amministrazioni (ad esclusione di quelle sanitarie) facenti parte del territorio della Regione Marche che aderiranno alla Convenzione e che utilizzeranno la stessa nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato tecnico mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
 - b) **Convenzione:** il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

P.F. Soggetto Aggregatore

ISO 9001:2015
Data 21/12/2020
Num. IT302846

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



- c) **Fornitore:** l'impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) **Ordinativo di Fornitura:** il documento con il quale la singola Amministrazione contraente comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) **Capitolato tecnico:** il documento fondamentale che descrive, insieme alla presente Convenzione, le modalità di erogazione della somministrazione di lavoro temporaneo.
- f) **Sito:** profilo del committente del Soggetto aggregatore della Regione Marche.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La presente Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura sono regolati:
 - a) dalle clausole del presente atto, da quelle contenute nel Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre norme in materia di contratti pubblici;
 - c) dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro subordinato e, in particolare, quelle in materia di somministrazione di lavoro temporaneo, sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurazione, assistenza e previdenza a favore dei lavoratori;
 - d) ove non diversamente disposto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato e relativi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della SUAM, previsioni migliorative rispetto a quelle



contenute nei Capitolato e relativi allegati.

3. Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di esecuzione della Convenzione.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni di somministrazione di lavoro temporaneo a favore delle Amministrazioni della Regione Marche, sulla base dei singoli Ordinativi di Fornitura disposti dalle stesse Amministrazioni.
2. Il Fornitore con la stipula si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire dette prestazioni, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato tecnico e di cui all'offerta tecnica ed economica presentata, nei limiti dell'importo massimo, pari ad € 8.700.000,00, IVA esclusa, per il lotto 1 e ad € 1.800.000,00 IVA esclusa per il lotto 2.
3. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo economico delle prestazioni ed è da intendersi presunto e non garantito, poiché il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni, sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli Ordinativi di fornitura che saranno emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno delle Amministrazioni contraenti nell'arco temporale di durata della Convenzione, tenuto conto anche dei vincoli



finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per la SUAM o per le Amministrazioni contraenti aderenti alla Convenzione: dall'adesione alla Convenzione non discende alcun obbligo per le Amministrazioni contraenti di acquistare un quantitativo minimo o predeterminato di prestazioni ovvero di raggiungere l'importo presunto di cui sopra.

4. La SUAM si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti previsti dal Disciplinare di gara.

Articolo 5 – Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione e il conseguente affidamento dei servizi oggetto della stessa risultano obbligatoriamente subordinati alla procedura di seguito illustrata articolata nei seguenti passaggi:
 - **CONFERMA di ADESIONE** da parte dell'Amministrazione contraente al RUP della Convenzione;
 - **NULLA OSTA ALLA CONFERMA DI ADESIONE:** L'atto che la SUAM invia all'Amministrazione contraente e con il quale viene accantonata la quota parte di massimale necessaria a soddisfare il fabbisogno della stessa. L'Amministrazione contraente viene autorizzata a contattare direttamente il Fornitore e ad emettere l'Ordinativo di fornitura.
 - **ORDINATIVO DI FORNITURA:** Il Contratto attuativo della Convenzione, è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti utilizzano i servizi oggetto della Convenzione, alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa e dalle offerte dei Fornitori.
 - **RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA:** La richiesta con la quale l'Amministrazione contraente, dopo aver sottoscritto l'Ordinativo di fornitura con il Fornitore, chiede a quest'ultimo la trasmissione del preventivo opportunamente articolato in base alle esigenze manifestate dall'Amministrazione stessa ed un elenco di nominativi composto da almeno il triplo del numero di candidati per ogni singolo profilo



professionale ricercato e i relativi curricula vitae.

2. La gestione della Convenzione ai fini dell'adesione alla stessa avverrà attraverso l'utilizzo di opportune funzionalità informatiche indicate sul Profilo del Committente del Soggetto Aggregatore.

Articolo 6 - Durata

1. La sottoscrizione del presente atto comporta l'estensione dell'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, di cui al Decreto SUAM n. 92 del 20 aprile 2021, come descritto in premessa, all'intera prestazione contrattuale.
2. La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore.
4. Non esistono importi minimi per le emissioni di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti.
5. Gli Ordinativi di fornitura, emessi durante la validità della Convenzione, hanno durata massima di 36 mesi.
6. Nel caso in cui il valore della Convenzione non sia stato ancora esaurito, la durata dello stesso potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice; ciò avverrà su comunicazione scritta della SUAM, inviata al/i Fornitore/i a mezzo PEC, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.
7. La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. Nel periodo di proroga non possono essere emessi nuovi ordinativi di fornitura oltre a quelli per i quali è disposta proroga. In caso di proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
8. È escluso ogni tacito rinnovo della presente Convenzione.



9. Quando, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione e quindi di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni e dei rapporti di lavoro, in particolare nel caso in cui le stesse siano successivamente affidate a operatori economici diversi.
10. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione contraente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di sospensioni permane in capo al lavoratore il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto

Articolo 7 – Obblighi a carico del Fornitore e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini dettagliatamente contenuti nel Capitolato tecnico, eventualmente integrati da quelli contenuti nell'offerta tecnica, a pena di risoluzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può,



pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della SUAM o delle Amministrazioni contraenti, assumendo il medesimo Fornitore la relativa alea.

4. La prestazione di lavoro sarà effettuata presso le sedi indicate dalle Amministrazioni contraenti negli Ordinativi di fornitura.
5. Il Fornitore si obbliga a consentire alla SUAM, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico.
6. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e/o alla SUAM di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 8 - Obblighi specifici del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga a tutto quanto già indicato nel Capitolato tecnico e inoltre a:
 - fornire e/o sostituire il personale da assegnare presso le Amministrazioni contraenti nei tempi e con le modalità stabilite nel detto Capitolato ed eventualmente nell'offerta tecnica migliorativa, anche se non espressamente riportati nel presente atto;
 - eseguire gli Ordinativi di Fornitura in conformità alle richieste pervenute dall'Amministrazione contraente, sotto pena dell'applicazione delle penali contrattuali;
 - fornire il personale nella categoria professionale richiesta, predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare;
 - controllare che il personale si uniformi al Codice di comportamento della Regione Marche, mettendo a disposizione del lavoratore utilizzato i codici di comportamento di ciascun soggetto utilizzatore.
 - disporre l'allontanamento di quei lavoratori che, a insindacabile giudizio



dell'Amministrazione contraente, non siano in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e quindi a provvedere alla loro sostituzione.

2. Il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell'Amministrazione contraente, in via prioritaria, i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni.

3. Ai sensi dell'art. 35 comma 4, primo periodo, del D. Lgs. 81/2015 "Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Resta inteso che, ai sensi dell'art. 35 comma 4, terzo periodo, del D. Lgs. 81/2015, "l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti".

4. Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.

5. Su richiesta scritta il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dall'Amministrazione contraente, la medesima comunicherà al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore delle singole fatture corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo



per un eventuale risarcimento del danno.

6. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Nei confronti dei prestatori trovano applicazione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, ivi comprese quelle a tutela dell'occupazione del personale somministrato in conformità alla contrattazione collettiva vigente.
2. Il Fornitore è tenuto a corrispondere eventuali rimborsi per trasferte spettanti al lavoratore secondo le modalità specificate nel Capitolato.
3. L'Amministrazione contraente osserva nei confronti dei prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
4. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione contraente ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
5. L'Amministrazione contraente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Tutte le attività oggetto della presente Convenzione sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con l'Amministrazione contraente.
2. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione personale temporaneo facente parte delle



- categorie professionali A1, B1, B3, C1 e D1 (CCNL Funzioni Locali). Resta fermo quanto previsto all'art. 4.
3. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà definito sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione contraente presso cui il personale temporaneo presterà la propria attività lavorativa, fatte salve le esigenze diverse da manifestarsi per iscritto.
 4. L'Amministrazione contraente indicherà la descrizione della professionalità richiesta, il settore di specializzazione e il grado di esperienza necessario, nonché la modalità e durata presunta della prestazione lavorativa, la sede, i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL.
 5. Il Fornitore entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta preliminare di fornitura dovrà inviare all'Amministrazione contraente un elenco di nominativi composto da almeno il triplo del numero di candidati per ogni singolo profilo professionale ricercato e i relativi curricula vitae, fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento nei tempi più sopra richiamati. L'Amministrazione contraente, verificata l'idoneità delle figure professionali offerte, tramite eventuale colloquio, procederà all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
 6. L'Amministrazione contraente, successivamente alla sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura invia al Fornitore una o più Richieste preliminari di fornitura con le quali richiede la somministrazione di uno o più lavoratori.

Articolo 11 - Corrispettivi

1. Per il servizio oggetto della presente Convenzione l'Amministrazione contraente corrisponde al Fornitore, per ogni ora effettivamente prestata dai lavoratori, la tariffa oraria derivante dal CCNL Funzioni locali. Il compenso riconosciuto all'Agenzia per il lavoro, per l'attività di somministrazione, è la quota (o margine) di intermediazione, rappresentata dal risultato dell'applicazione del c.d. moltiplicatore, che sarà offerto in sede di gara, al costo del personale effettivamente



fornito. Alla quota di intermediazione si applica l'IVA.

2. Il margine di intermediazione offerto in sede di offerta economica è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore, in base ai propri calcoli, indagini e stime, ed è pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio o alea.
3. La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata al Fornitore con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l'Amministrazione contraente.
4. L'Amministrazione contraente si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate.
5. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolata secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL. Il corrispettivo relativo ad eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria.
6. In caso di rinnovo della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali, rispetto alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
7. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione contraente.
8. Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore e successivamente fatturati all'Amministrazione contraente nel mese successivo a quello di erogazione.
9. L'Amministrazione contraente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per



le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativo. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest'ultimo, con le modalità previste nel suddetto Capitolato.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente, compilate come da Capitolato.
4. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
6. L'importo delle predette fatture sarà versato esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato, comunicato dal Fornitore:

Unicredit SpA – Filiale CORPORATE OPERATIONS & CUSTOMER CARE
ITALY – Largo Francesco Anzani, 13 – 00153 ROMA:

Codice IBAN IT96K0200805364000104104127 ; Bic/Swift: UNCRITMMOMM

7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente



note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Qualora il Fornitore si renda inadempiente al detto obbligo, l'Ordinativo di Fornitura può essere eseguito in danno del Fornitore medesimo, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico.
10. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell'Amministrazione contraente, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e ogni altra informazione che riterrà utile richiedere.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., sotto pena della nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. In relazione al conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 11 (c.d. conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.), il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente



- Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente atto e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
 5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
 6. L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità predetti.
 7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità. È facoltà della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
 8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 14 - Trasparenza



1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente, con la sottoscrizione della presente Convenzione:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;
 - Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione, rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 - Penali

1. La SUAM e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, durante l'efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. In particolare, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti eventuali inadempimenti e/o ritardi.



2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente atto e nel Capitolato tecnico, non imputabili all'Amministrazione contraente e/o alla SUAM ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la SUAM e le Amministrazioni contraenti, si riservano di applicare le penali di cui all'allegato "Prospetto penali" che si intende qui integralmente richiamato.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la SUAM, applicano al Fornitore le penali sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla SUAM o dall'Amministrazione Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della SUAM o dell'Amministrazione contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo



- non preclude il diritto della SUAM e della singola Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. L'Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della stessa Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 8. La SUAM, per quanto di sua competenza, nei casi di reiterati inadempimenti contrattuali segnalati dalle Amministrazioni contraenti, può applicare al Fornitore penali di un importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore della Convenzione, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 9. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore della Convenzione: in tale caso, la SUAM si riserva il diritto alla risoluzione della Convenzione.
 10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto della Convenzione.
 11. In tal caso la SUAM ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 16 - Cauzione definitiva

1. In vista della stipula della Convenzione e a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,



mediante polizza fideiussoria n. F52.071.0000009011, rilasciata in data 29.06.2021 dalla Vittoria Assicurazioni SpA, – Agenzia di FIRENZE F52 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS-EX E, per l'importo di € 28.000,00 (euro ventottomila/00), avvalendosi anche della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

2. La cauzione è operante per tutta la durata della Convenzione e per tutti gli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SUAM, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
3. In caso di risoluzione, l'importo della cauzione definitiva copre l'inadempimento di tutti gli Ordinativi di Fornitura in corso e potrà essere ripartita in modo proporzionale sulla base dei medesimi Ordinativi.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla SUAM i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e



comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della SUAM.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SUAM.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la SUAM ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

Articolo 17 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati, inclusi i dati sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SUAM nonché le



Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla SUAM delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 nonché dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 18 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti pubblici e della presente Convenzione, la SUAM potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini contenuti nel Capitolato tecnico.
2. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
 - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;



- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente il Committente e la Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente;
- e) in caso di esito interdittivo delle comunicazioni antimafia della Prefettura o di impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) in caso di inosservanza dell'impegno di comunicare di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- h) in caso di fallimento dell'Aggiudicataria.

3. Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente l'accordo quadro, con i conseguenti



- contratti ancora in vita, sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente trasmessa mediante P.E.C. o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione della Convenzione non pregiudica in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
4. La risoluzione del presente atto legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare di non arrecare ulteriore pregiudizio ai lavoratori o all'Amministrazione contraente.
 5. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:
 - a) applicazioni delle penali previste all'art. 14 per un importo complessivo superiore al 10% del compenso spettante all'Aggiudicataria;
 - b) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Committente, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 14;
 - c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Committente.
 6. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono il Committente procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l'Aggiudicataria dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali; la contestazione verrà effettuata via P.E.C. o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 7. All'Aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
 8. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicataria nonché sulla cauzione definitiva, senza



- necessità di diffide o di autorizzazione dell'Aggiudicataria medesima.
9. Con la risoluzione sorgerà il diritto di affidare a terzi l'esecuzione della Convenzione o la parte rimanente, ponendo i relativi oneri a carico dell'Aggiudicataria inadempiente.
 10. L'esecuzione in danno non esimerà l'Aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione della Convenzione.
 11. Il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del C.C., nei confronti dell'Aggiudicataria, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 346 c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
 12. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, la SUAM ha diritto di escutere la cauzione prestata.
 13. In ogni caso resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno che provi di aver subito.
 14. Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dei danni arrecati.
 15. In caso di risoluzione, i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno alla loro scadenza naturale.

Articolo 19 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni contraenti e/o la SUAM per quanto di proprio interesse, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso



di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.

2. Il recesso dalla Convenzione comporterà il recesso dai relativi Ordinativi di Fornitura in corso di esecuzione, salva diversa indicazione.

Art. 20 – Danni, Responsabilità civile e Polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù del servizio oggetto della Convenzione e dei Contratti attuativi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha prodotto, in conformità a quanto previsto dal Paragrafo 16 del Capitolato tecnico, una polizza assicurativa rilasciata dalla Società Zurich Insurance, a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Contratto attuativo, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore verso terzi e dipendenti in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti attuativi. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti attuativi. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto attuativo si



risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 – Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la presente Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente, da ottenersi nei modi di cui al D.lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si



obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dei medesimi Amministrazioni contraenti.

3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24 - Responsabile della Convenzione, Referente del Servizio, Referente della Selezione e Referente della gestione amministrativa del personale somministrato

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua il dott. ANDREA OLIVA (andrea.oliva@randstad.it; Tel. 3477512660) quale Responsabile della Convenzione, il Sig. Filippo Pettirossi (filippo.pettirossi@randstad.it; Tel. 3481306196) quale Referente del Servizio, le funzioni dei quali sono definite nel Capitolato tecnico.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la SUAM, è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti la competenza è determinata in base alla normativa vigente.



Articolo 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
3. L'informativa è contenuta al paragrafo 26 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
4. La SUAM, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
6. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire



al trattamento ed alla trasmissione alla SUAM, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

7. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
8. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la SUAM risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
9. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679(GDPR);



- b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- e) trasmettere alla SUAM, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla SUAM stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'SUAM tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) consentire alla SUAM, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
9. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al



trattamento dei Dati personali.

Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata, in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono comunque a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione e agli Ordinativi di fornitura, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali spese notarili, bolli, carte bollate, imposta di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Articolo 28 - Clausola sociale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 50 del D.lgs. n.50/2016, in merito alle procedure di cambio d'appalto, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro.

Articolo 29 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della SUAM e/o dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

P.F. Soggetto Aggregatore

ISO 9001:2015

Data 21/12/2020

Num. IT302846

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



4. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza essa non viene sostituita o superata da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 30 - Obblighi per la legalità

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente atto, conferma l'impegno a rispettare e a far rispettare da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, senza riserva alcuna, il Patto di integrità, già sottoscritto e prodotto in sede di gara e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare riferimento agli obblighi concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

SUAM

IL FORNITORE

Enrica Bonvecchi
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Elena Parpaiola
(FIRMATO DIGITALMENTE)



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

P.F. Soggetto Aggregatore

ISO 9001:2015

Data 21/12/2020

Num. IT302846

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE

- LOTTO 1 – CIG 86240875BA - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche;
- LOTTO 2 – CIG 8624111987 - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni non sanitarie del territorio della Regione Marche

TRA

Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, (di seguito nominata, per brevità, anche SUAM), codice fiscale 80008630420 con sede legale ad Ancona, Via Palestro n. 19, rappresentata dalla Dott.ssa Enrica Bonvecchi, Codice Fiscale [REDACTED] la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della SUAM

E

RANDSTAD ITALIA S.P.A., sede legale in Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi, REA MI-1581244, Codice fiscale 12730090151 e n. P.IVA 10538750968 domiciliata ai fini del presente atto in Milano Via R. Lepetit, 8/10, CAP 20124, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dott.ssa ELENA PARPAIOLA, [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede della società, C.F. PRP LNE 68P46 G224V , (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

CLAUSOLE VESSATORIE

La sottoscritta Dott.ssa ELENA PARPAIOLA, quale Amministratore Delegato e Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

P.F. Soggetto Aggregatore

ISO 9001:2015
Data 21/12/2020
Num. IT302846

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 6 (Durata), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 11 (Corrispettivi), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 25 (Foro competente), Articolo 26 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Clausola finale).

SUAM

Enrica Bonvecchi
(FIRMATO DIGITALMENTE)

IL FORNITORE

Elena Parpaiola
(FIRMATO DIGITALMENTE)